

Allegato 8.465
(art. 12)

Disposizioni specifiche relative all'etichettatura di alimenti non conformi per animali

1. I materiali contaminati devono riportare in etichetta la dicitura «Alimenti per animali con livelli eccessivi di ... (denominazione della sostanza o delle sostanze indesiderabili secondo l'allegato 10); da usarsi a fini di alimentazione animale unicamente previa detossificazione in stabilimenti omologati». L'omologazione di tali stabilimenti avviene secondo l'articolo 37 OsAlA.
2. Qualora la contaminazione debba essere ridotta o eliminata tramite operazioni di purificazione, i materiali contaminati devono riportare in etichetta la seguente indicazione aggiuntiva «alimenti per animali contenenti livelli eccessivi di ... (denominazione della sostanza o delle sostanze indesiderabili secondo l'allegato 10); da usarsi a fini di alimentazione animale unicamente previa adeguata purificazione».
3. Fatti salvi i numeri 1 e 2, gli ex prodotti alimentari che devono essere trasformati prima di poter essere usati come alimenti per animali, sull'etichetta devono recare la dicitura «Ex prodotti alimentari, da usarsi come materie prime per alimenti per animali unicamente dopo... [indicazione del processo adeguato secondo l'allegato 1.4, parte B].»

⁶⁵ Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell'O del DEFR del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RÜ 2018 4453).